

Provincia di Roma
Dipartimento IV Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Impianto</i>	<i>Produzione di carta per copertine e centro da ondulare a partire da carta da macero e produzione di carta bianca Tissue a parte da fibra vergine.</i>
<i>Localizzazione</i>	Via Nazionale Tiburtina 156 , 00019 - Tivoli
<i>Gestore</i>	Consorzio Cartiere in Tivoli. (Società)
<i>tipologia</i>	codice 6.1 (allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006): impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire da legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

Integrazioni all'Allegato Tecnico autorizzato con D.D. 4962 del 09/07/2010 così come già modificato con D.D. 383 del 28/01/2011

Il punto 2 – sezione PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE – dell'allegato tecnico dell'autorizzazione rilasciata in favore del gestore della Società è sostituito dal seguente:

2. entro il 1 marzo di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;

I punti da 26. a 26. septies – sezione Emissioni in Atmosfera - dell'allegato tecnico dell'autorizzazione rilasciata in favore del gestore della Società sono sostituiti dai seguenti:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

26.

- A) la società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima a Nm ³ /h	Temp. Massima (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm ³	
Macchina MC3	E1	30.000	90	COV polveri	10 5	-
Generatore Therma 2	E2	6.800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	

Descrizione	Sigla	Portata	Temp.	Sostanze	Valori limite	Sistema di
Generatore Therna 1	E3	4.800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	
Macchina MC3	E4	16.000	90	COV polveri	10 5	
Macchina MC3	E5	20.000	90	COV polveri	10 5	
Impianto da vuoto	E6	8.000	amb	COV	10	
Impianto da vuoto	E7	6.000	amb	COV	10	
Generatore Babcock	E8	4.800	190	SO ₂ NO _x polveri	35 200 5	-
Impianto da vuoto	E10	8.000	amb	COV	10	
Impianto da vuoto	E11	8.000	amb	COV	10	
Turbogeneratore taurus 60	E12	50.000	200	SO ₂ NO _x polveri CO	35 200 5	-
Turbogeneratore taurus 70	E13	80.000	200		100	-

B) Limitatamente alla torcia a biogas (emissione E16) dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera previsti dal D.Lgs 133/05, fino alla data di messa in esercizio dell'impianto di recupero del biogas ovvero al massimo fino al 31/12/2014:

- Dovrà provvedere e misurare e registrare in continuo nell'effluente gassoso:
 - le concentrazioni dei seguenti parametri: CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e HF
 - i valori dei seguenti parametri: tenore di O₂, temperatura, pressione, tenore di vapor d'acqua e portata volumetrica.
- Dovrà rispettare i limiti di emissione riportati nelle tabelle A, B, C e D:

	parametro	Unità di misura	Valori limite di emissione medi giornalieri	Valori limite di emissione medi sui 30 minuti (100%)	Valori limite di emissione medi sui 30 minuti (100%)
A	polveri	mg/Nmc	10	30	10
	TOC	mg/Nmc	10	20	10
	HCl	mg/Nmc	10	60	10
	HF	mg/Nmc	1	4	2
	SO ₂	mg/Nmc	50	200	50
	NO ₂	mg/Nmc	200	400	200

	parametro	Unità di misura	Valori limite di emissione medi ottenuti con un periodo di campionamento di 1 ora
B	Hg	mg/Nmc	0.05
	Cd + Tl	mg/Nmc	0.05
	Somma Metalli (Sb+Pb+Cu+Mn+V+As+Cr+Co+Ni)	mg/Nmc	0.5

	parametro	Unità di misura	Valori limite di emissione medi ottenuti con un periodo di campionamento di 8 ore
C	Diossine e Furani (PCDD + PCFD)	ng/Nmc	0.1
	IPA	mg/Nmc	0.01

	parametro	Unità di misura	Valori limite di emissione medi giornalieri	Valori limite di emissione medi sui 30 minuti
D	CO	mg/Nmc	20	100

- C) A far data dalla messa in esercizio dell'impianto di recupero del biogas e comunque a partire dal 01/01/2015 la torcia a biogas emissione E16 dovrà funzionare solo come manufatto di emergenza, pertanto sarà esonerata dalle analisi delle emissioni in atmosfera previste dal PMeC. Dovrà però garantire le seguenti condizioni di funzionamento:

Temperatura >800°C
Concentrazione di ossigeno >=6% in volume
Tempo di ritenzione >= 0.36 secondi

- D) l'utilizzo della torcia a biogas (emissione E16) come mero sistema di combustione di fluidi gassosi è comunque vietato a partire dal 1 gennaio 2015;
- E) A far data dalla messa in esercizio dell'impianto di recupero del biogas e comunque a partire dal 01/01/2015 la ditta dovrà provvedere ad annotare su apposito registro secondo quanto stabilito dal PMeC i casi di entrata in funzione della torcia a biogas quale manufatto di emergenza dandone annuale riscontro alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma tramite la relazione di autocontrollo di cui al punto 2.
- F) A far data dalla messa in esercizio dell'impianto di recupero del biogas l'emissione E9 dovrà rispettare i seguenti limiti:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm ³ /h	Temp. Massima (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm ³	
Espulsione aria cappa	E9	30.000	90	COV	10	-
				Polveri	5	
				CO	500	
				NOX	200	
				HCl	10	
				HF	2	
				COT	150	

Dovrà provvedere e misurare e registrare in continuo nell'effluente gassoso i seguenti parametri O₂, CO e la temperatura.

G) il biogas utilizzato ai fini energetici dello stabilimento dovrà avere le seguenti caratteristiche (D.M. 5 febbraio 1998 allegato 2, suballegato 1):

Metano H ₂ S PCI sul tal quale	Min 30% vol max 1,5% vol Min 12500 kj/Nm ³
---	---

e dovrà essere analizzato periodicamente come previsto dal PMeC.

26. bis il Gestore, deve operare rispettando le condizioni previste dall'articolo 6 nelle Norme di Attuazione (Allegato 2) del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio (pubblicato con la D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 di approvazione sul S.O. n. 60 del B.U.R.L. n.11 del 20/03/2010);

26. ter La società per quanto riguarda l'impianto di trattamento del biogas dovrà:

- comunicare con 5 giorni di anticipo la messa in esercizio dell'impianto di trattamento del biogas e l'utilizzo dello stesso;
- caratterizzare entro 15 giorni dalla messa in esercizio il biogas inviato al riutilizzo a fini energetici dello stabilimento;

26. quater comunicare, ai fini dell'attivazione del punto di emissione E9 nella nuova configurazione impiantistica, a questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, quanto segue:

messa in esercizio con un anticipo di 5 giorni, la data della messa in esercizio dell'impianto;

messa a regime entro 60 giorni dalla data della messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso;

entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D.L.gs 152/06

nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Roma ed all'ARPA Lazio sede di Roma indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti.

Le prime analisi di cui al presente articolo dovranno essere effettuate su tutti i parametri previsti dal DM 5/2/1998 Allegato 2 suballegato 2.

26. quinquies a far data dalla messa in esercizio dell'impianto di trattamento del biogas la Società dovrà utilizzare il biogas prodotto nell'impianto di depurazione per far fronte all'esigenze energetiche. Deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di trattamento del biogas al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla presente autorizzazione in tutte condizioni di funzionamento, e le manutenzioni – controlli devono essere svolti mensilmente e annotati su apposito registro da predisporre a cura dell'azienda e conservate per 5 anni. Tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo (vedi Piano di Monitoraggio e Controllo);

26. *sexies* L' officina meccanica è da considerarsi quale attività in deroga ai sensi dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art. 272 del medesimo decreto.

26. *septies* la società dovrà comunicare entro 60 gg dalla data del rilascio del presente provvedimento per tutti i parametri relativi alle emissioni in atmosfera autorizzate le modalità per il campionamento e le analisi che intende adottare facendo riferimento a quanto previsto dall'art 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 e dalle LG MTD sistemi di monitoraggio del 13/01/2004 e s.m.i.

26. *octies* la società dovrà provvedere entro 60 gg dalla data del rilascio del presente provvedimento alla dismissione dei punti di emissione E14 ed E15.